



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 agosto 2020 n.136

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, numero 2), della Legge 12 aprile 2007 n.52;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 23 luglio 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 19 OTTOBRE 2017 N. 118 - PIANO
PLURIENNALE DI GESTIONE FAUNISTICO – VENATORIA DEL CINGHIALE
2017 – 2021**

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. All'articolo 1, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Qualora le valutazioni del piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale siano coerenti con le finalità indicate ai superiori commi, il piano stesso è prorogato fino al rinnovo del Piano Faunistico Venatorio."

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 4, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 sono così sostituiti:
"1. L'Osservatorio, tenuto conto del Piano Pluriennale vigente, valutati i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio, gli impatti arrecati dalla specie e le statistiche cinegetiche, approva il Piano di Prelievo annuale del cinghiale redatto su indicazione dell'UGRAA.
3. Il Piano di Prelievo annuale indica il numero di cinghiali da prelevare. Per la caccia di selezione il Piano di Prelievo annuale indica altresì la suddivisione dei cinghiali da prelevare per sesso e per classi di età."

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. All'articolo 6, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è aggiunto il seguente comma:
"8 bis. Il cacciatore ai fini della sicurezza personale è autorizzato ad avvicinare con l'arma carica il cinghiale a cui ha precedentemente indirizzato il colpo. Accertato l'abbattimento il cacciatore, prima di spostare il cinghiale, è obbligato a scaricare l'arma."

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n. 118 e successive modifiche)

1. Il comma 2, dell'articolo 8, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118, come modificato dall'articolo 3 del Decreto Delegato 17 ottobre 2018 n. 134, è così sostituito:

“2. Per la gestione della caccia al cinghiale sono previste le seguenti figure:

- a) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
- b) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- c) conduttore di cane o battitore;
- d) conduttore di cane limiere abilitato alla conduzione della girata;
- e) cacciatore di selezione;
- f) conduttore di cane da traccia per il recupero degli ungulati feriti.

Le figure di cui alle superiori lettere b) c) e d) devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera a). La figura di cui alla lettera d) deve essere, altresì, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b). La figura di cui alla lettera f) deve essere, altresì, in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera e).”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 13 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. L'articolo 13, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è così sostituito:

“1. Qualora il cinghiale venga ferito è possibile organizzarne il recupero utilizzando un conduttore di cane da traccia di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), il quale, ai fini della sicurezza personale, dovrà essere dotato di arma ai sensi del successivo articolo 14.

2. Nel caso si tratti di un ferimento avvenuto durante la caccia collettiva al cinghiale è compito del caposquadra organizzarne il recupero. Se l'azione di recupero si svolge all'esterno della zona occupata dalla squadra, il caposquadra è obbligato a informare preventivamente il servizio di Vigilanza Ecologica e ad utilizzare almeno un conduttore di cane da traccia.

3. Nel caso si tratti di un ferimento avvenuto nell'esercizio della caccia di selezione il conduttore che realizza il recupero deve preventivamente informare il servizio di Vigilanza Ecologica.

4. Il conduttore di cane da traccia di cui all'articolo. 8, comma 2, lettera f), può impiegare un solo cane specializzato per la funzione di traccia su animale ferito, provvisto di abilitazione nazionale o estera riconosciuta.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 18 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. L'articolo 18, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è così sostituito:

“Art. 18

(Controllo del cinghiale in situazioni problematiche e di emergenza)”

1. Il controllo del cinghiale al di fuori del periodo di caccia ed anche nelle Zone di divieto di caccia è di competenza del Servizio Vigilanza Ecologica dell'UGRAA, che lo attua anche avvalendosi della collaborazione della FSdC tramite cacciatori abilitati ai sensi dell'articolo 8.

2. Il controllo del cinghiale è predisposto sulla base di oggettive necessità gestionali segnalate. L'UGRAA indica le aree, i tempi, (possibilmente nei periodi stabiliti per la caccia al cinghiale), le quantità e le forme e metodi d'intervento (selezione, girata o battuta-braccata) per l'attuazione del controllo, fermo restando il rispetto delle norme contenute nel presente decreto delegato.

3. Durante l'anno solare è vietata la pasturazione e ogni forma o tecnica atta a favorire l'insediamento e l'incremento dei cinghiali nelle aree abilitate alla caccia al cinghiale e in tutte le altre aree del territorio, salvo interventi mirati nelle aree individuate per la caccia di selezione.

4. L'UGRAA, per garantire la più alta forma di tutela e protezione delle coltivazioni sensibili dai danni provocati dal cinghiale, individua, con aggiornamento annuale, le aree di attuazione del controllo, avvalendosi del catasto delle coltivazioni in atto. Nelle coltivazioni in atto il controllo sarà immediatamente attivato ogni qualvolta venga richiesto dal conduttore del fondo e sia accertata la presenza del cinghiale. L'UGRAA predispone annualmente e mette a disposizione della FSdC una mappa delle coltivazioni sensibili al fine di identificare con precisione gli appezzamenti.

5. Eventuali esemplari problematici possono essere catturati mediante gabbie-trappola o, se ritenuto opportuno, soppressi dal Servizio di Vigilanza Ecologica che può avvalersi della collaborazione della FSdC.

6. Incorre nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal successivo articolo 22 chiunque, in possesso di cinghiali regolarmente detenuti in allevamenti registrati presso l'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell'ISS, li lasci liberi sul territorio.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 21 del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118)

1. Il comma 3, dell'articolo 21, del Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 è così sostituito:
“3. E' vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello visibilmente striato.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini